

proposta di legge n. 109

a iniziativa del Consigliere Bisonni

presentata in data 24 gennaio 2017

MODIFICAZIONE DEL CONFINE DEL PARCO NATURALE REGIONALE
DELLA GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI.
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1997, N. 57.

Signori Consiglieri,

con legge regionale 2 settembre 1997, n. 57 veniva istituito il Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi e con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 138 del 2009 veniva istituita la Riserva naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfai, secondo le procedure disciplinate dalla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali".

Lo scopo della presente proposta di legge, inerente la modifica della perimetrazione del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, è quello di attuare l'adempimento di quanto previsto a livello comunitario e nazionale per quanto attiene la tutela delle zone di protezione speciale e dei siti di interesse comunitario.

Nel caso di specie, a seguito dell'istituzione del Parco naturale della Gola della Rossa e di Frasassi e della Riserva naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfai, rimanevano esclusi dalla perimetrazione delle importanti zone di interesse faunistico e ambientale facenti parte della ZPS IT53300025 non attuando così una consona tutela di quelle specie riconosciute come protette nel momento di attraversamento dai confini della Riserva del Monte San Vicino per giungere entro la perimetrazione del Parco.

Con l'ampliamento del confine del Parco di cui alla presente proposta di legge si agevolano e si tutelano pertanto gli spostamenti e gli scambi genetici tra le due aree protette a beneficio di importanti specie faunistiche quali ad esempio il lupo, il gatto selvatico, il capriolo, il gufo reale, il lanario, lo sparviere, l'albanella reale, la poiana, il gheppio, il picchio rosso (minore e maggiore), importanti specie di anfibi. Nello specifico ulteriori:

a) specie di interesse comunitario segnalate di uccelli nidificanti: Averla piccola, Balia dal collare, Biancone, Calandro, Falco pecchiaiolo, Falco pellegrino, Lanario, Ortolano,

Succiacapre, Tottavilla;

b) specie di interesse comunitario segnalate di uccelli migratori e/o svernanti): Albanella minore, Piviere tortolino.

Tali specie rientrano in quelle "particolarmente protette" dal d.p.r. 357/1997 che attua la direttiva "Habitat" comunitaria 92/43/CEE: al comma 1 dell'articolo 8 rubricato "Tutela delle specie faunistiche", si stabilisce che per tali specie è fatto divieto di:

a) catturare e uccidere esemplari di tali specie nell'ambito naturale;

b) perturbare tali specie in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (sentenza n. 11875 del 12 marzo 2014) le aree ricadenti nelle zone di protezione speciale e nelle zone speciali di conservazione devono considerarsi "aree naturali protette" ai sensi della legge 394/1991 e s.m.i., quindi tutelate anche ai sensi del comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 42/2004.

Le zone che andranno ad aggiungersi al Parco naturale della Gola della Rossa e di Frasassi ricadono nella ZPS IT5330025, pertanto già riconosciute sia a livello comunitario che dalla giurisprudenza sopra riportata come aree naturali protette.

Tramite l'ampliamento del Parco della Gola della Rossa e della Riserva del Monte San Vicino e Canfai si adempie inoltre a quanto previsto dal Piano quinquennale aree protette (PQuAP) 2016/2020, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa 26 luglio 2016, n. 29, dove al punto 3 si sottolinea la necessità di una gestione unitaria delle due aree caratterizzate da rapporti di contiguità territoriale.

All'articolo 1 di tale proposta è pertanto definita la nuova estensione dei confini del parco in oggetto.

All'articolo 2 si sottolinea che tale proposta di legge non comporta ulteriori oneri finanziari.

Art. 1

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 57/1997)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 57 (Istituzione del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi) è sostituito dal seguente:

“1. La perimetrazione provvisoria del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi è ampliata secondo la planimetria in scala 1:10.000 di cui all'Allegato A della presente legge.”.


Art. 2

(Invarianza finanziaria)


1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per la Regione; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

ALLEGATO A


Mappa attuale del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi:




nuovo perimetro:



Mappa attuale delle due aree



ZPS IT53300025 area azzurra



Risultato finale con ampliamento Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi (zona gialla) e contestuale ampliamento Riserva del Monte Canfai e San Vicino (zona azzurra)

